



Dott. RODOLFO VIGLIAR
NOTAIO IN MASSA

Rep.n.83770

Racc.n.6362

-----**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI CONSORZIO**-----

-----**REPUBBLICA ITALIANA**-----

L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di giugno.

-----30.06.2014-----

Ore diciassette e dieci.

In Massa, via degli Unni, nella sede del Consorzio per la zona industriale apuana.

Avanti a me RODOLFO VIGLIAR, notaio in Massa iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di La Spezia e Massa-----

-----è presente-----

UGOLOTTI CESARE, nato a Cecina il 1° giugno 1960 e domiciliato per la carica ove appresso, che dichiara di intervenire nella sua qualità di presidente e legale rappresentante del--

"CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE APUANA", ente pubblico economico, con sede in Massa via degli Unni sn, numero di iscrizione al registro imprese di Massa Carrara e codice fiscale 92004760457, partita iva 00606240455, REA 98115, pec: c-zia@pec.cheapnet.it, in appresso detto anche "CZIA o Consorzio Zona",-----

cittadino italiano della cui identità personale sono certo.---

Egli dichiara di essere qui riunita in seconda convocazione l'assemblea del consorzio per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:-----

1) Comunicazioni del Presidente;-----

2) Proposta di modifica degli artt.10, 20, 21, 27, 28, 29, 31, 41 dello Statuto Sociale del Consorzio Zona Industriale Apuana;-----

3) Provvedimenti vari ed eventuali.-----

A norma dell'art.10 dello statuto assume la presidenza il costituito Ugolotti Cesare, presidente del consiglio di amministrazione, che invita me notaio a far constare dal presente verbale le risultanze dell'assemblea. Aderendo io notaio dò atto di quanto segue. Il presidente in primo luogo dichiara che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta; in secondo luogo constata:-----

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata con raccomandata e/o fax in data 17/6/2014;-----

- che per l'organo amministrativo, collegio dei revisori, soci consorziati sono presenti i soggetti indicati nei fogli presenze che si allegano sub "A e "B";-----

- che tutti gli intervenuti si dichiarano pienamente edotti degli argomenti all'ordine del giorno e non si oppongono alla loro discussione.-----

Egli pertanto dichiara ai sensi dell'art.10 l'Assemblea regolarmente costituita - essendo presenti più della metà dei componenti e precisamente 25 sul totale di 30 - ed atta a deliberare.-----

Il Presidente espone dettagliatamente all'Assemblea le ragio-

REGISTRATO
A MASSA
IL 4-7-2014
N. 3100

DEPOSITATO ALLA
C.C.I.A.A.
DI MASSA CARRARA
IL 8-7-2014
PROT. 8754

ni che rendono opportuno le modifiche proposte.-----
Vari componenti dell'assemblea intervengono in particolar modo circa le professionalità che debbano essere richieste ad un eventuale Direttore in caso di sua nomina, nonché circa i criteri e le modalità di nomina di delegati del c.d.a. in caso di bisogno.-----

Il consorziato Giuntoni Maurizio per il Comune di Carrara richiede sia posto in votazione un emendamento alla modifica dell'art.29 proposta dal c.d.a, emendamento recitante:-----

"1.1 Il Direttore deve possedere le caratteristiche tecnico professionali congrue alle competenze che è chiamato a svolgere."-----

Il Presidente pone in votazione tale emendamento. Lo stesso, per alzata di mano, è respinto avendo ricevuto 5 voti favorevoli, 17 contrari e 2 astenuti.-----

A questo punto il Presidente ritiene di porre in votazione singolarmente le modifiche proposte.-----

L'Assemblea, per alzata di mano, all'unanimità ad eccezione di 2 voti contrari (Giuntoni, Olmo),-----

-----delibera-----

a) di modificare artt.10, come segue:-----

-----"Art. 10-----

-----Funzionamento - Deliberazioni-----

Omissis-----

3. Alle sedute, oltre ai membri dell'Assemblea, partecipano i componenti del Collegio dei Revisori ed il Direttore dell'Ente, ove nominato, che in tal caso, svolge funzioni di segretario della riunione; in assenza della nomina del Direttore, le funzioni di segretario saranno svolte da un componente dell'assemblea; possono altresì partecipare altri dipendenti e collaboratori esterni del Consorzio in relazione agli affari trattati.-----

Omissis"-----

Si modifica pertanto il solo punto 3. rimanendo invariata la rimanente parte dell'articolo.-----

L'Assemblea, per alzata di mano, all'unanimità-----

-----delibera-----

a) di modificare artt.20, come segue:-----

-----"Art. 20-----

-----Competenze-----

1 Al Consiglio d'Amministrazione compete la gestione ordinaria dell'Ente; in particolare, a titolo esemplificativo, il consiglio delibera:-----

Omissis-----

1.12 la nomina, ove ritenuta necessaria od opportuna, di un Direttore con le funzioni di cui al successivo art.29."-----

Si modifica pertanto solo il punto 1 e si aggiunge il punto 1.12, rimanendo invariata la restante parte dell'articolo.-----

L'Assemblea, per alzata di mano, all'unanimità ad eccezione di 2 voti contrari (Giuntoni, Olmo),-----

-----delibera-----

a) di modificare artt.20, come segue:-----

-----"Art. 21-----

-----Funzionamento-----

1. Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce, di regola, almeno una volta al mese ed ogni qual volta il Presidente o almeno un terzo dei componenti ne ravvisi la necessità. In caso di assenza del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.-----

2. Il Consiglio, su proposta del Presidente, può demandare l'espletamento di alcune attività a singoli consiglieri o a gruppi di consiglieri.-----

3. Il Consiglio, ove ritenga opportuna o necessaria la nomina di un Direttore, può delegare ad uno dei suoi componenti, determinandone il relativo compenso le attribuzioni ritenute necessarie al buon funzionamento dell'Ente e di seguito indicate a mero titolo esemplificativo:-----

3.1 dare attuazione alle deliberazioni collegiali;-----

3.2 partecipare alla realizzazione dello schema del Programma di Attività, dello schema dei bilanci e di ogni altro atto di particolare interesse per l'attività dell'Ente;-----

3.3 dirigere il personale del Consorzio assumendo i necessari provvedimenti per migliorare la produttività e l'efficienza dell'apparato dell'Ente;-----

3.4 contestare ai dipendenti eventuali irregolarità e, previo parere del Consiglio di Amministrazione, irrogare i provvedimenti disciplinari conseguenti;-----

3.5 effettuare acquisti in economia e provvedere per le spese indispensabili al normale ed ordinario funzionamento del Consorzio, entro i limiti di spesa determinati dal Consiglio:-----

3.6 sottoscrivere la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente.-----

4. Le riunioni del Consiglio sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono approvate quando abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale la decisione che abbia riportato il voto favorevole del Presidente.-----

5. Ove ritenga di non procedere alla nomina del Direttore, il Consiglio può incaricare consulenti esterni per la verifica della regolarità tecnica sugli atti di competenza dell'Ente.--

6. Le sedute del Consiglio d'Amministrazione non sono pubbliche. Alle sedute partecipa il Direttore, ove nominato, con funzioni di segretario del Consiglio; in assenza del Direttore il Consiglio può nominare un segretario al suo interno ovvero incaricare un dipendente del Consorzio; alle riunioni possono altresì partecipare altri funzionari la cui presenza è ritenuta necessaria dal Consiglio stesso."-----

L'Assemblea, per alzata di mano, all'unanimità ad eccezione di 1 voto contrario (Giuntori) e 1 astenuto (Olmo),-----

-----delibera-----

a) di modificare artt.27, come segue:-----

-----"Strutture e Uffici-----

-----Art. 27-----

-----Principi e criteri generali-----

1. Il Consorzio modella la propria organizzazione, quella dei servizi e del personale, ispirandosi a criteri di funzionalità ed economicità della gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficienza ed efficacia.-----

2. L'attività gestionale viene svolta, nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla legge e dal presente Statuto, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero da un suo delegato ai sensi dell'art.21.3, ovvero ancora, ove nominato, dal Direttore, tutti coadiuvati dai dipendenti dell'Ente."-----

L'Assemblea, per alzata di mano, all'unanimità ad eccezione di 1 voto contrario (Giuntoni) e 1 astenuto (Olmo),-----

-----delibera-----

a) di modificare artt.28, come segue:-----

-----"Art. 28-----

-----Personale-----

1. Il Consorzio ha un proprio personale definito in apposita pianta organica, approvata dal Consiglio d'Amministrazione.---

2. Al personale del Consorzio si applicano le disposizioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dipendenti dei Consorzi Industriali ed, ove esistente, dal contratto integrativo aziendale.-----

3. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, il Consorzio può avvalersi anche di personale degli Enti associati, previo consenso delle Amministrazioni interessate e delibera del Consiglio d'Amministrazione."-----

L'Assemblea, per alzata di mano, all'unanimità ad eccezione di 2 voti contrari (Giuntoni, Olmo) e 1 astenuto (Porta)-----

-----delibera-----

a) di modificare artt.29, come segue:-----

-----"Art.29-----

-----Il Direttore-----

1 Al Direttore, ove nominato dal Consiglio di Amministrazione, compete l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi imprenditoriali individuati per il perseguimento dei fini del Consorzio.-----

2 Il Direttore, ove nominato, svolge tutte le attività gestionali e tecnico manageriali, anche a rilevanza esterna, espressamente riservatagli dal contratto di assunzione, dalla legge e dallo Statuto.-----

2.1 Al Direttore, ove nominato, competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:-----

2.1.1 dare attuazione alle deliberazioni degli organi collegiali;-----

2.1.2 formulare al presidente proposte inerenti l'attività del Consorzio;-----

2.1.3 partecipare su indicazione del Presidente alla realizzazione dello schema del Programma di Attività, dello schema dei bilanci e di ogni altro atto di particolare interesse per l'attività dell'Ente;-----

2.1.4 partecipare, su richiesta del Presidente, alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione con funzioni di segretario;---

2.1.5 svolgere, su indicazione del Consiglio di Amministrazione, l'alta direzione e sovrintendere alle funzioni dei dirigenti e, con gli stessi, dirigere il personale del Consorzio;-----

2.1.6 proporre i provvedimenti per assegnare i carichi di lavoro e per migliorare la produttività e l'efficienza dell'apparato dell'Ente;-----

2.1.7 formulare e sottoscrivere pareri di regolarità tecnica sugli atti di competenza dell'Ente;-----

2.1.8 irrogare, su istanza del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti disciplinari;-----

2.1.9 ordinare gli acquisti in economia e le spese indispensabili per il normale e ordinario funzionamento del Consorzio entro i limiti di spesa determinati dal Consiglio di Amministrazione;-----

2.1.10 firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente.-----

3 I rapporti tra Direttore, ove nominato, ed Ente sono regolati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dirigenti dei Consorzi industriali e da eventuali accordi integrativi stabiliti al momento dell'assunzione.-----

L'Assemblea, per alzata di mano, all'unanimità ad eccezione di 2 astenuti (Giuntori, Olmo)-----

-----delibera-----

a) di modificare artt.31, come segue:-----

-----"Art. 31-----

-----Incompatibilità e Responsabilità-----

1. A tutto il personale dipendente è inibita la possibilità di esercitare altro impiego, professione e commercio, nonché ogni altro incarico, anche di lavoro autonomo e/o di collaborazione professionale anche temporanea, senza l'autorizzazione espressa del Consiglio d'Amministrazione.-----

2. La carica di Direttore del Consorzio, o Delegato ai sensi dell'art.21.2, ove nominati, è incompatibile con la carica di amministratore in Enti locali associati o in uno degli altri soggetti consorziati. La ridetta incompatibilità deve essere risolta nel termine perentorio di giorni 45 dalla conoscenza dell'avvenuta nomina, dandone comunicazione all'Ente entro il predetto termine; in difetto, il soggetto interessato decadrà automaticamente dall'incarico.-----

3. Il personale del Consorzio è soggetto alla responsabilità amministrativa e contabile prevista dalla legge.-----

4. Il Consorzio provvede a fornire idonea copertura assicurativa al Delegato di cui all'art.21.2, ovvero al Direttore, se

nominati, in relazione a responsabilità afferenti la loro attività con efficacia esterna."-----

L'Assemblea, per alzata di mano, all'unanimità ad eccezione di 2 astenuti (Giuntoni, Olmo)-----

-----delibera-----

a) di modificare artt.41, come segue:-----

-----"Art. 41-----

-----Albo delle pubblicazioni-----

1. Gli atti degli organi del Consorzio per i quali la legge, lo Statuto o altre norme prevedano la pubblicazione, vengono resi noti con l'affissione in apposito spazio destinato ad "Albo delle pubblicazioni", nella sede del Consorzio, in un luogo di facile accesso al pubblico.-----

2. L'albo è tenuto a cura del Direttore dell'Ente, ove nominato, ovvero dal Consiglio di Amministrazione o dal suo Delegato ai sensi dell'art.21.3."-----

Lo statuto nella versione aggiornata si allega al presente atto sotto la lettera "C".-----

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente, proclamati i risultati delle votazioni, dichiara sciolta la seduta essendo le ore diciotto e trenta.--

Le spese di questo atto sono a carico del Consorzio.-----

La parte mi dispensa dalla lettura degli allegati.-----

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente che lo approva essendo le ore diciannove e trenta.-----

Consta di fogli tre ed è scritto da me notaio su pagine undici e fin qui della dodicesima con l'ausilio di mezzo elettronico e in parte a mano.-----

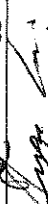
Firmato ai sensi di legge: Cesare Ugolotti, Rodolfo Vigliar notaio. Sigillo. -----

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE APUANA 30/06/2014

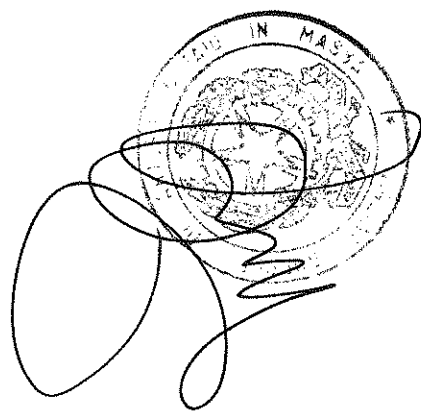
Ente o Comune	Rappresentante	Firma
API TOSCANA	ERNESTO GASPERINI	
COMUNE CASOLA LUNIGIANA	RICCARDO BALLERINI	
COMUNE DI MONTIGNOSO	GIUSEPPE MANFREDI	
LEGA COOPERATIVE	CHIARA GRASSI	
COMUNE DI STAZZEMA	MAURIZIO VERONA	
COMUNE DI AULLA	SILVIA MAGNANI	
CONFCOOPERATIVE	BRUNO CONTI	
COMUNE VILLAFRANCA LUNIGIANA	ENZO ACCATTINI	
CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA	LORENZO MARCHINI	
COMUNE DI FORTE DEI MARMI	AGOSTINO POCAI	
COMUNE DI COMANO	LORENA MOMMI	
COMUNE DI PIETRASANTA	LUCA MORI	
UNIONE DEI COMUNI DELLA LUNIGIANA	EMILIO BONFIGLI	
CISL MS	GUERRINO BALDI	
UIL MS	FRANCO GARBATI	
CNA MS	PAOLO BEDINI	
CONFARTIGIANATO MS	GIOVANNI PORTA	
REGIONE TOSCANA	GIACOMO BOSI	
REGIONE TOSCANA	FRANCESCO OLMO	
REGIONE TOSCANA	LEONELLO TUCCI	
C.C.I.A.A. MS	CESARE UGOLOTTI	
C.C.I.A.A. MS	MAURIZIO NARRA	
COMUNE DI PODENZANA	CLAUDIO BALDASSINI	





ASSOCIAZIONI	ADRIANO CIAPONI	
ASSOCIAZIONI	GIANFRANCO OLIGERI	
ASSOCIAZIONI	SERGIO CHERICONI	
COMUNE DI FILATTIERA	ANNALISA FOLLONI	
COMUNE DI CARRARA	GIOVANNI RICCI	
COMUNE DI CARRARA	BERNARDO ROSSI	
COMUNE DI CARRARA	MAURIZIO GIUNTONI	
REVISORE DEI CONTI	GIANLUCA TURCO	
REVISORE DEI CONTI	FAUSTO GIANNONI	
REVISORE DEI CONTI	BRUNO MANDA	

Delega

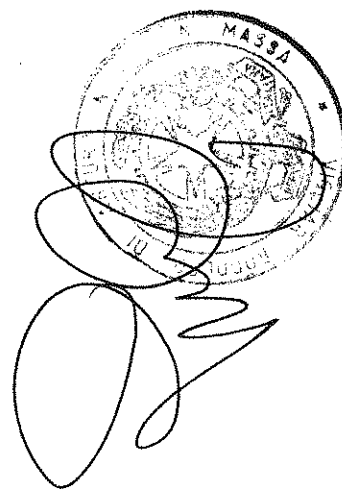


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO Z.I.A.

ALLEGATO B
 REP. n. _____
 RACC. n. 6362

Ente o Comune	Rappresentante	
API TOSCANA	ERNESTO GASPERINI	
CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA	LORENZO MARCHINI	
C.M.L.	EMILIO BONFIGLI	
C.C.I.A.A. MS	CESARE UGOLOTTI	
C.C.I.A.A. MS	MAURIZIO NARRA	
COMUNE DI PODENZANA	CLAUDIO BALDASSINI	
ASSOCIAZIONI	SERGIO CHERICONI	
COMUNE DI CARRARA	GIOVANNI RICCI	
REVISORE DEI CONTI	BRUNO MUNDA	
REVISORE DEI CONTI	FAUSTO GIANNONI	
REVISORE DEI CONTI	GIANLUCA TURCO	

Obere Lupolotti



**Statuto del Consorzio Z.I.A.
"CONSORZIO PER LA ZONA
INDUSTRIALE APUANA"**

Ente Pubblico Economico

Titolo I

Art. 1

Istituzione

1. Il "CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE APUANA", istituito con D.Lgs. C.P.S. 3/4/1947, n° 372 e successive modificazioni, disciplinato dalla L.R. 7/5/1985, n° 59, ha sede in Massa, ed è Ente Pubblico Economico in base all'articolo 36 della Legge 5/10/1991, n° 317.
2. L'Assemblea può istituire sedi secondarie e uffici periferici ed amministrativi nell'ambito del territorio di competenza.
3. L'attività del Consorzio è regolata dalle disposizioni del presente Statuto e, per quanto esso non dispone, da specifici regolamenti attuativi, nonché dalla legislazione speciale e dal Codice civile.
4. Agli effetti del presente Statuto la L.R. 7/5/1985, n° 59 integrata e modificata dalla L.R. 2/5/1989, n° 39 è indicata come "Legge Regionale".

Art. 2

Composizione - Nuove Adesioni - Recesso - Decadenza -

Esclusione

1. Il Consorzio è costituito dai soggetti di cui all'articolo 2 della Legge Regionale.
2. Possono aderire, con le procedure di cui al seguente comma, la Regione Toscana, altri Enti locali, Enti Pubblici Economici, Istituti di credito ed Imprese di diritto privato, qualora tali soggetti operino nella stessa area e per le stesse finalità del Consorzio. La richiesta di adesione è presentata a mezzo istanza scritta ed il suo accoglimento è deliberato nella prima Assemblea utile, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Il recesso dei soggetti di cui all'art. 2 della legge regionale può avvenire mediante comunicazione scritta da inviarsi alla sede legale del Consorzio da parte del rappresentante legale del soggetto.
Il recesso avrà validità dal primo giorno successivo alla scadenza del piano triennale nel corso del quale è stata inviata la comunicazione di recesso e per avere validità dovrà essere presentato almeno sei mesi prima della scadenza del piano stesso.
Fino alla data di validità del recesso come sopra definita rimangono operanti le obbligazioni economiche a carico del soggetto recedente stabilite nel piano triennale in corso di esercizio.
E' consentito il recesso anticipato di uno o più consorziati, subordinato al pagamento delle quote residue previste nel piano triennale, al fine di garantire l'operatività e la continuità rispetto agli impegni assunti dall'ente nei

documenti pro- grammatici approvati.

Dal momento della presentazione del recesso il rappresentante del recedente perde il diritto di voto nelle sedute assembleari.

In caso di recesso il soggetto consorziato recedente non potrà avanzare alcuna pretesa sul patrimonio netto consortile.

4. I soggetti aderenti che siano stati dichiarati falliti, o sottoposti ad altra procedura concorsuale di tipo liquidatorio, o posti in liquidazione, decadono ex lege dalla qualità di soci a far data dal relativo provvedimento.

5. Coloro i quali abbiano subito trasformazioni tali da comportare la perdita dei requisiti necessari per l'ammissione possono essere esclusi, con delibera approvata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti, in qualunque convocazione.

Art. 3

Scopi

1. Il Consorzio, allo scopo di valorizzare le risorse del territorio finalizzate ai processi di industrializzazione, nel rispetto dei piani urbanistici dei Comuni ed in adempimento di quanto previsto dalle Leggi di cui al precedente articolo 1, provvede in particolare a:

1.1 promuovere lo studio ed attuare direttamente l'esecuzione di infrastrutture ed opere di sistemazione di terreni ed impianti, nonché la manutenzione di quanto già in esercizio e dei servizi relativi;

1.2 realizzare e gestire, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e la C.C.I.A.A., infrastrutture per l'industria, rustici industriali e servizi reali alle imprese;

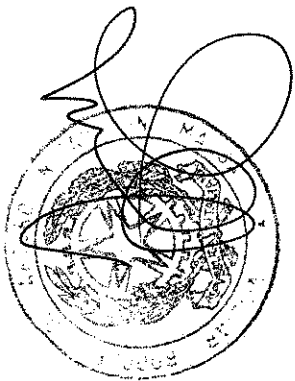
1.3 chiedere l'espropriazione degli immobili compresi entro il perimetro della Zona Industriale Apuana e nei territori dei Comuni consorziati, nei limiti e secondo le norme stabilite dal R.D.L. 24/7/1938, n° 1266, dal D.Lgs. C.P.S. 3/4/1947, n° 372 modificato dal D.L. 31/3/1948, n° 242, dalla Legge 21/7/1950, n° 818, dalla Legge 31/3/1968, n° 435 e dalle Leggi regionali 7/5/1985, n° 59 e 14/6/1989, n° 39;

1.4 promuovere e favorire la soluzione di ogni altro problema tecnico attinente l'impianto ed il funzionamento degli stabilimenti industriali e/o artigianali;

1.5 promuovere ed attivare iniziative per il riutilizzo delle aree dismesse a seguito di cessazione di precedenti attività o per sottoutilizzo da parte dei proprietari, in attuazione del disposto dell'articolo 2 del D.L. 31/3/1948, n° 242, sia entro il perimetro della Zona Industriale Apuana, che nel territorio dei Comuni Consorziati;

1.6 gestire immobili, impianti e servizi anche di carattere tecnologico finalizzati al solo servizio ed allo sviluppo delle imprese, che insistono nel comprensorio della Zona Industriale Apuana e nei territori dei Comuni consorziati;

1.7 collaborare con le competenti autorità nazionali, regionali,



provinciali e locali, nella elaborazione degli strumenti della pianificazione territoriale, nel controllo della sicurezza e salubrità degli impianti, rendendosi parte attiva per il rispetto della normativa urbanistica;

1.8 assumere iniziative, in collaborazione con la C.C.I.A.A. e le associazioni imprenditoriali, per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori da impiegarsi nella zona industriale, per la qualificazione degli imprenditori ed ogni altro servizio formativo connesso a soggetti partecipanti alla produzione industriale;

1.9 promuovere iniziative pubbliche e/o private per creazione di nuove imprese e per la qualificazione di quelle esistenti, anche attraverso la costituzione di associazioni e consorzi;

1.10 acquisire partecipazioni in società od imprese operanti nel comprensorio della Zona Industriale Apuana e nei territori dei Comuni consorziati, per la nascita di nuove industrie o per il consolidamento di quelle esistenti o per la fornitura di servizi di tipo industriale;

1.11 concorrere a regolare la distribuzione degli insediamenti produttivi nel territorio di competenza;

1.12 svolgere e promuovere ogni altra iniziativa o servizio comunque connessi ai propri fini e alla produzione industriale.

Titolo II

Art. 4

Organi

1. Ai sensi della Legge Regionale, sono organi del Consorzio:

- . l'Assemblea;
- . il Presidente;
- . il Vice Presidente;
- . il Consiglio d'Amministrazione;
- . il Collegio dei Revisori.

Capo I

Art. 5

Assemblea - Composizione

1. Ai sensi della Legge Regionale, l'Assemblea del Consorzio è composta da:

- . tre membri nominati dall'Amministrazione Provinciale di Massa-Carrara, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
- . tre membri nominati dal Comune di Massa, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
- . tre membri nominati dal Comune di Carrara, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
- . un membro nominato da ciascuno degli altri Comuni facenti parte del Consorzio;
- . un membro nominato dalla Comunità Montana della Lunigiana;
- . due membri nominati dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di Massa-Carrara;
- . tre membri nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello nazionale;

Cesare Lupatelli

- . due membri nominati dalle associazioni artigiane più rappresentative a livello nazionale;
- . un membro nominato dall'Associazione degli industriali della Provincia di Massa-Carrara;
- . un membro nominato dall'Associazione Piccole imprese (A.P.I.) della Provincia di Massa-Carrara;
- . due membri in rappresentanza del Movimento della Cooperazione.

2. L'Assemblea è composta, inoltre, dai rappresentanti dei soggetti che abbiano aderito al Consorzio ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 della Legge Regionale. Tali rappresentanti sono eventualmente nominati come segue:

- . tre membri nominati dalla Regione Toscana, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
- . un membro nominato da ciascun Ente locale aderente al Consorzio;
- . due membri nominati dagli Enti pubblici economici d'intesa tra di loro;
- . due membri nominati dagli Istituti di credito d'intesa tra di loro;
- . tre membri nominati congiuntamente ed unitariamente dalle associazioni di categorie presenti in Assemblea, scelti tra dirigenti e responsabili delle imprese operanti nell'ambito territoriale del Consorzio nel settore industria, servizi ed artigianato.

3. L'Assemblea può insediarsi una volta nominati almeno i due terzi dei componenti. In tal caso l'Assemblea viene successivamente integrata allorché pervengano i successivi provvedimenti di nomina.

Art. 6

Durata in carica

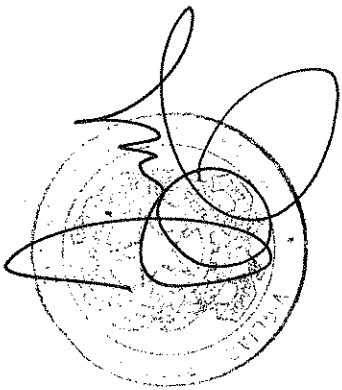
Ai sensi della Legge Regionale, l'Assemblea dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

Art. 7

Competenza

1 L'Assemblea ordinaria determina le linee generali dell'attività del Consorzio; in particolare alla stessa spetta di deliberare:

- 1.1 l'elezione del Presidente;
- 1.2 l'elezione del consiglio di amministrazione;
- 1.3 la determinazione del numero dei Vice Presidente e la loro elezione;
- 1.4 l'elezione del Collegio dei Revisori;
- 1.5 le proposte di modifica del Piano urbanistico della Zona Industriale Apuana e quelle relative alle aree produttive dei Comuni consorziati;
- 1.6 l'ammissione o il recesso dei soggetti aderenti in base all'articolo 2 secondo comma della Legge Regionale;
- 1.7 i programmi di attività dell'Ente e le verifiche periodiche della loro attuazione;
- 1.8 l'approvazione del bilancio di esercizio;



1.9 le aliquote dei contributi a carico degli Enti consorziati e delle aziende operanti nella Zona Industriale Apuana e nelle aree produttive dei Comuni consorziati;

1.10 i regolamenti interni, compresi quelli del personale, amministrazione e contabilità;

1.11 la partecipazione a Società pubbliche e private;

1.12 gli emolumenti agli organi del Consorzio e gli eventuali rimborsi delle spese da essi sostenute per attività svolte a favore dell'Ente;

1.13 ogni altra materia ad essa demandata da leggi nazionali e regionali.

2 L'Assemblea straordinaria delibera:

2.1 l'approvazione e le modificazioni del presente Statuto;

2.2 gli altri argomenti ad essa rimessi da leggi nazionali e regionali.

Art. 8

Insediamiento

1. Almeno tre mesi prima della scadenza dell'organo, il Presidente uscente provvede a comunicare ai soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2 della Legge Regionale l'indicazione numerica dei membri dell'Assemblea che debbono essere nominati da ciascuno di essi. I soggetti suddetti trasmettono al Presidente copia autentica dei provvedimenti di nomina.

2. Il Presidente uscente, o in caso di assenza od impedimento il Presidente del Collegio dei Revisori uscente, provvede a convocare l'Assemblea rinnovata una volta nominati almeno i due terzi della stessa, la quale è pienamente legittimata a deliberare sulle materie di competenza.

3. La Presidenza della prima seduta è esercitata dal Presidente uscente; questi si limita a dichiarare aperta la seduta cedendo quindi la Presidenza della riunione al componente presente più anziano d'età.

4. Come suo primo atto l'Assemblea procede all'elezione del Presidente e dei membri del Consiglio d'Amministrazione.

5. Nella stessa seduta o in quella successiva, l'Assemblea procede alla nomina di uno o due Vice Presidente, scelti tra i membri del Consiglio d'Amministrazione.

6. Qualora all'atto dell'insediamento non fossero ancora stati nominati tutti i membri dell'Assemblea, questa viene successivamente integrata allorché pervengano i provvedimenti esecutivi di nomina degli Enti ritardatari.

Art. 9

Sedute

1. L'Assemblea si riunisce di regola nella sede dell'Ente.

2. Può essere convocata in una delle sedi secondarie dell'Ente o in altro luogo, purché nel territorio di uno dei soggetti consorziati.

3. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno ogni quadrimestre, ed entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio per l'approvazione del bilancio, salvo proroga di due mesi

Carlo Uboldi

quando particolari esigenze lo richiedano. Si riunisce, inoltre, su richiesta scritta, a mezzo lettera raccomandata, di almeno un quinto dei componenti l'Assemblea stessa, nonché su richiesta di almeno un quinto dei soggetti consorziati; tali richieste dovranno contenere gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Il Presidente, in tali casi, deve convocare l'Assemblea nei 15 giorni successivi alla richiesta.

4. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, che stabilisce l'ordine del giorno, data e luogo della seduta. La convocazione deve essere fatta a mezzo lettera raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo (fax od altro); essa deve essere ricevuta dal destinatario almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione; i giorni devono essere liberi, non si computano né il giorno di spedizione né quello dell'adunanza. In casi eccezionali d'urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato con un preavviso di almeno quarantotto ore prima dell'adunanza e l'ordine del giorno deve contenere il motivo dell'urgenza.

5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione:
- della data e dell'ora della prima e seconda convocazione;
- del luogo della riunione;
- dell'ordine del giorno.

6. L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente, che ne determina anche l'ordine del giorno. La convocazione avviene con le stesse modalità dell'ordinaria, fatto salvo il termine minimo di preavviso che deve essere pari a dieci giorni liberi prima della data fissata per la riunione.

Art. 10

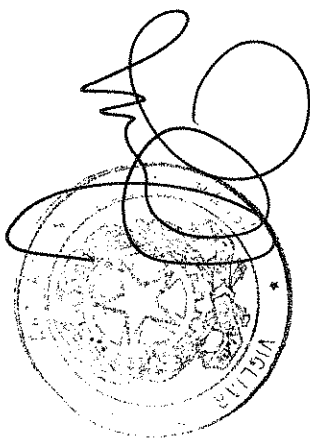
Funzionamento - Deliberazioni

1. Le sedute dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente del Consorzio, in caso di sua assenza dal Vice Presidente più anziano d'età.

2. Le sedute sono pubbliche; a tale principio è fatta eccezione soltanto quando l'Assemblea stabilisca diversamente in considerazione della particolarità degli argomenti trattati, ivi comprese questioni relative agli stati personali.

3. Alle sedute, oltre ai membri dell'Assemblea, partecipano i componenti del Collegio dei Revisori ed il Direttore dell'Ente, ove nominato, che in tal caso, svolge funzioni di segretario della riunione; in assenza della nomina del Direttore, le funzioni di segretario saranno svolte da un componente dell'assemblea; possono altresì partecipare altri dipendenti e collaboratori esterni del Consorzio in relazione agli affari trattati.

4. L'Assemblea ordinaria, in seduta di prima convocazione, è costituita con la presenza almeno della metà dei suoi componenti. Essa delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Sono fatti salvi i casi in cui sono richieste dal presente Statuto, da leggi o regolamenti, maggioranze diverse. In seconda convocazione è costituita con la presenza di almeno un terzo



dei suoi componenti. Anche in seconda convocazione, l'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti, salvo i casi di diverse maggioranze richieste dal presente Statuto, da leggi o da regolamenti.

5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in seduta di prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi dei suoi componenti. In seconda convocazione con la presenza almeno della metà dei suoi componenti. Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti, salvo i casi di diverse maggioranze richieste dal presente Statuto, da leggi o da regolamenti.

6. Ogni componente può farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta e firmata in originale, da un altro membro della stessa. Non sono consentiti altri tipi di rappresentanza. La delega è valida per una singola seduta. Ciascun membro non può avere, per la stessa seduta, più di una delega. Non possono essere delegati i componenti dell'Assemblea che ricoprono cariche sociali.

Art. 11

Dimissioni - Decadenze

1. Le dimissioni da membro dell'Assemblea sono indirizzate alla stessa, in persona del suo Presidente e sono immediatamente esecutive a far data dal momento del ricevimento.

2. Il membro dell'Assemblea che non partecipa a tre sedute consecutive della stessa, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto con provvedimento del Consiglio d'Amministrazione.

3. Deve essere dichiarato decaduto il componente dell'Assemblea che abbia subito condanna penale irrevocabile per reato contro la Pubblica Amministrazione e può esserlo in caso di condanna a pena detentiva superiore a due anni comminata per qualsiasi tipo di reato.

4. La decadenza può essere promossa dal Presidente, dal Consiglio d'Amministrazione ovvero da almeno un quinto dei membri facenti parte dell'Assemblea ed è dichiarata dall'Assemblea stessa. Il Presidente comunica il provvedimento di decadenza al soggetto decaduto ed al soggetto nominante, invitando quest'ultimo alla sostituzione del membro decaduto. Il nuovo membro dura in carica per il periodo di completamento del quinquennio.

5. Il provvedimento di esclusione adottato a carico di un soggetto aderente al Consorzio comporta la decadenza del suo o dei suoi rappresentanti da ogni carica ricoperta in seno al Consorzio.

Capo II

Art. 12

Presidente - Competenze

1 Il Presidente, oltre a presiedere il Consiglio d'Amministrazione e l'Assemblea, a convocarli e a sovrintendere all'andamento del Consorzio, provvede a quanto

necessario ad assicurare il controllo sull'esecuzione delle decisioni assunte dagli organi collegiali.

2. E' il rappresentante legale del Consorzio e svolge tutte le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Ente. In particolare:

2.1 rilascia i pareri su materie che per legge o in forza del presente Statuto non sono riservate agli altri organi consortili;

2.2 autorizza le spese di ordinaria amministrazione che non eccedono la somma di euro 5000,00 (cinquemila/00), essendo peraltro vietato di procedere al frazionamento di un'unica causale di spesa in più mandati.

Art. 13

Elezione del Presidente

1. Ai sensi della Legge Regionale, l'Assemblea elegge nel suo seno il Presidente.

2. L'elezione ha luogo, a scrutinio segreto, con l'intervento di almeno la metà dei componenti l'Assemblea. Risulterà eletto il membro dell'Assemblea che avrà ricevuto la maggioranza dei voti dei componenti l'Assemblea.

3. Il Presidente dura in carica cinque anni, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Art. 14

Revoca

1. Il Presidente può essere revocato dall'Assemblea sulla base di una mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo dei componenti l'Assemblea stessa e depositata presso la presidenza; l'Assemblea deve essere convocata dal Presidente entro il termine di quindici giorni e la mozione, posta in votazione, è accolta se raccoglie un numero di voti pari alla maggioranza dei componenti l'Assemblea. In tal caso, l'Assemblea provvede nel corso della stessa seduta all'elezione del nuovo Presidente, secondo le modalità stabilite nel precedente articolo 13 c.2.

Art. 15

Dimissioni

1. Le dimissioni del Presidente sono indirizzate all'Assemblea, divengono efficaci solo dopo che l'Assemblea ne abbia preso atto.

2. L'Assemblea nella stessa seduta procede all'elezione del nuovo Presidente, secondo le modalità indicate nell'articolo 13.

Art. 16

Decadenza

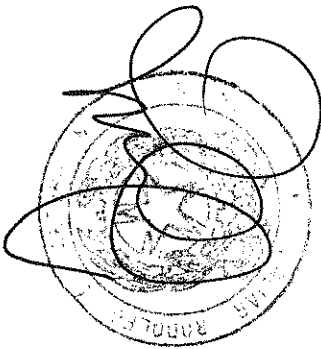
1. Il Presidente deve essere dichiarato decaduto qualora sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, o sia stato dichiarato interdetto o inabilitato. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea.

Art. 17

Vice Presidente

1. L'Assemblea, a maggioranza dei voti dei componenti, dopo

Carare Upolo It



l'elezione del Consiglio d'Amministrazione, elegge, tra i membri dello stesso, su proposta del Presidente, a votazione segreta, uno o due Vice Presidente, al fine di sostituire nelle sue funzioni il Presidente in caso di assenza od impedimento.

Capo III

Art. 18

Il Consiglio di Amministrazione - Composizione

1. Il Consiglio d'Amministrazione è l'organo di gestione dell'attività amministrativa del Consorzio.
2. Il Consiglio d'Amministrazione è composto oltre che dal Presidente, che lo presiede, da quattordici membri eletti dall'Assemblea nel suo seno. Nel Consiglio i membri vengono riservati ai seguenti soggetti consorziati:
 - . due membri scelti tra i rappresentanti dei Comuni della Versilia e quello del Comune di Montignoso;
 - . due membri scelti tra i rappresentanti dei Comuni della Lunigiana e quello della Comunità Montana della Lunigiana;
 - . un membro scelto tra i rappresentanti della Provincia di Massa Carrara;
 - . un membro scelto tra i rappresentanti del Comune di Massa;
 - . un membro scelto tra i rappresentanti del Comune di Carrara;
 - . un membro scelto tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
 - . un membro scelto tra i rappresentanti delle associazioni cooperative;
 - . il membro indicato in Assemblea dall'Associazione degli Industriali della Provincia di Massa-Carrara;
 - . il membro indicato in Assemblea dall'Associazione Piccole Imprese (A.P.I.) della Provincia di Massa-Carrara;
 - . un membro scelto tra i rappresentanti delle associazioni degli artigiani;
 - . un membro scelto tra i rappresentanti della C.C.I.A.A.;
 - . un membro scelto tra i rappresentanti nominati congiuntamente dalle Associazioni presenti in Assemblea come da precedente art. 5 c.2.
3. Ai sensi della Legge Regionale, nel caso di adesione al Consorzio di Istituti di Credito e/o imprese di diritto privato, il numero dei membri del Consiglio d'Amministrazione è elevato in ciascuna ipotesi di due unità, per garantire la presenza rispettivamente di due rappresentanti degli Istituti di credito e di due rappresentanti delle imprese di diritto privato.
4. Ai sensi della Legge Regionale, nel caso di adesione al Consorzio della Regione Toscana, il numero dei membri del Consiglio d'Amministrazione è elevato di due unità, per garantire la presenza di due rappresentanti della Regione stessa.

Art. 19

Elezione

1. L'Assemblea, eletto il Presidente, procede all'elezione del Consiglio d'Amministrazione.

2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto, con l'intervento di almeno la metà dei componenti l'Assemblea. Ogni componente l'Assemblea ha a disposizione un numero di voti pari ai membri da eleggere. Ogni componente non può esprimere sul singolo candidato più di un voto. Risulteranno eletti i membri che avranno ottenuto il maggior numero di voti, fatto salvo il rispetto delle riserve previste al precedente articolo.

Art. 20

Competenze

1 Al Consiglio d'Amministrazione compete la gestione ordinaria dell'Ente; in particolare, a titolo esemplificativo, il consiglio delibera:

1.1 la costruzione e gestione delle infrastrutture e degli immobili;

1.2 in ordine alle richieste di attivazione delle procedure, sia dirette che indirette, per l'espropriazione dei beni immobili compresi entro il perimetro della Zona Industriale Apuana, ovvero nelle aree industriali o artigianali dei Comuni consorziati, secondo le disposizioni stabilite dal R.D.L. 24.7.1938, n° 1266, dal D.L. 3.3.1947 n° 372, modificato con D.L. 31.3.1948 n° 242, dalla Legge 21.7.1950 n° 818 e dalla Legge 28.3.1968 n° 435;

1.3 sulle pratiche edilizie inerenti costruzioni nel territorio della Zona Industriale Apuana, rilasciando un parere per il Comune competente;

1.4 in materia di autorizzazioni alla cessione delle aree o degli immobili nella Zona Industriale Apuana;

1.5 in ordine all'osservatorio delle strutture produttive della Zona Industriale Apuana e delle aree produttive dei Comuni consorziati, con particolare attenzione all'utilizzo delle aree, così come previsto nei programmi di attività;

1.6 circa la promozione e gestione di attività e servizi attinenti l'impianto ed il funzionamento della Zona Industriale Apuana o delle aree artigianali e industriali dei Comuni consorziati;

1.7 sulla costituzione e gestione del patrimonio delle aree industriali, anche attraverso l'istituzione di un apposito fondo di rotazione;

1.8 sulle iniziative di promozione per l'assistenza tecnica alle piccole e medie imprese, anche artigiane;

1.9 la predisposizione del bilancio di esercizio;

1.10 le convenzioni con istituti di credito e l'accensione di mutui;

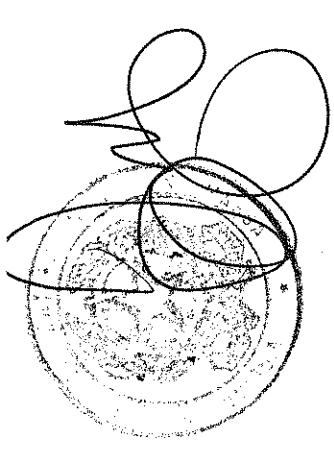
1.11 sullo svolgimento e promozione di ogni altra attività non specificatamente attribuita alla competenza di altro organo del Consorzio.

1.12 la nomina, ove ritenuta necessaria od opportuna, di un Direttore con le funzioni di cui al successivo art.29.

Art. 21

Funzionamento

Consorzio Apuano



1. Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce, di regola, almeno una volta al mese ed ogni qual volta il Presidente o almeno un terzo dei componenti ne ravvisi la necessità. In caso di assenza del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
2. Il Consiglio, su proposta del Presidente, può demandare l'espletamento di alcune attività a singoli consiglieri o a gruppi di consiglieri.
3. Il Consiglio, ove ritenga opportuna o necessaria la nomina di un Direttore, può delegare ad uno dei suoi componenti, determinandone il relativo compenso le attribuzioni ritenute necessarie al buon funzionamento dell'Ente e di seguito indicate a mero titolo esemplificativo:
 - 3.1 dare attuazione alle delibere collegiali;
 - 3.2 partecipare alla realizzazione dello schema del Programma di Attività, dello schema dei bilanci e di ogni altro atto di particolare interesse per l'attività dell'Ente;
 - 3.3 dirigere il personale del Consorzio assumendo i necessari provvedimenti per migliorare la produttività e l'efficienza dell'apparato dell'Ente;
 - 3.4 contestare ai dipendenti eventuali irregolarità e, previo parere del Consiglio di Amministrazione, irrogare i provvedimenti disciplinari conseguenti;
 - 3.5 effettuare acquisti in economia e provvedere per le spese indispensabili al normale ed ordinario funzionamento del Consorzio, entro i limiti di spesa determinati dal Consiglio;
 - 3.6 sottoscrivere la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente.
4. Le riunioni del Consiglio sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono approvate quando abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale la decisione che abbia riportato il voto favorevole del Presidente.
5. Ove ritenga di non procedere alla nomina del Direttore, il Consiglio può incaricare consulenti esterni per la verifica della regolarità tecnica sugli atti di competenza dell'Ente.
6. Le sedute del Consiglio d'Amministrazione non sono pubbliche. Alle sedute partecipa il Direttore, ove nominato, con funzioni di segretario del Consiglio; in assenza del Direttore il Consiglio può nominare un segretario al suo interno ovvero incaricare un dipendente del Consorzio; alle riunioni possono altresì partecipare altri funzionari la cui presenza è ritenuta necessaria dal Consiglio stesso.

Art. 22

Durata

1. Il Consiglio d'Amministrazione rimane in carica quanto l'Assemblea che lo ha eletto.

Art. 23

Dimissioni - Decadenza - Revoca

1. In ordine alla decadenza, alle dimissioni, alla revoca di un membro del Consiglio d'Amministrazione, si applicano le norme di cui agli artt. 14, 15, 16 del presente Statuto, nonché gli artt. 2382 e 2385 del Codice Civile ed ogni altra norma del Codice Civile in materia, in quanto compatibile con le leggi ed il presente Statuto.

2. In caso di dimissioni, decadenza e revoca di un membro del Consiglio d'Amministrazione, l'Assemblea, dopo la pronuncia della decadenza, della revoca, o l'accettazione delle dimissioni, provvede alla nomina del nuovo membro, con votazione a scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti, fatte salve le riserve di rappresentanza definite nel precedente articolo 18.

Art. 24

Convocazione

1. Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente, in caso di impedimento dal Vice Presidente ed anche su richiesta di almeno un terzo dei membri dello stesso.

2. Il Consiglio si riunisce, di norma, nella sede dell'Ente.

La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata o tramite comunicazione a mezzo telefax, spedita o trasmessa almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Art. 25

Rappresentanza

1. La firma sociale e la rappresentanza del Consorzio Zona Industriale Apuana di fronte ai terzi spettano al Presidente del Consorzio ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente delegato o ai componenti del Consiglio d'Amministrazione autorizzati dal Consiglio stesso o dal Presidente.

Art. 26

Il Collegio dei Revisori

1 Ai sensi della Legge Regionale, il controllo di gestione amministrativo-contabile del Consorzio è esercitato da un Collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea con decisione assunta a maggioranza di voti dei componenti.

2 Il Collegio dura in carica cinque anni e continua a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organo.

3 I Revisori hanno obbligo di assistere alle riunioni degli organi dell'Ente.

4 Il Collegio dei Revisori ha il compito di vigilare sull'attività svolta dal Consorzio. A tal fine, in particolare, verifica:

4.1 il bilancio di esercizio e gli atti contabili più rilevanti del Consorzio per fornire il preventivo parere all'Assemblea;

4.2 i risultati conseguiti e le eventuali difformità rispetto agli obiettivi prefissati nel programma di attività di cui al secondo comma dell'articolo 12 della Legge Regionale;

4.3 il rapporto tra gli interventi realizzati, gli strumenti e le

risorse finanziarie impiegate. Per gli scopi di cui sopra il Collegio ha facoltà di acquisire d'ufficio la necessaria documentazione.

5 Il Collegio dei Revisori deve, inoltre, accertare trimestralmente la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Ente.

Art.26 Bis

Emolumenti degli Organi

I compensi relativi alle attività degli organi monocratici dell'ente sono stabiliti con riferimento alle normative in vigore per gli organi amministrativi di enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche.

I membri dell'assemblea e del consiglio di amministrazione ricevono un gettone di presenza giornaliero per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi determinato nella misura stabilita dalla normativa in vigore per gli organi amministrativi di enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche.

I membri del collegio dei revisori dei conti ricevono un compenso stabilito con riferimento alle normative in vigore per gli organi amministrativi di enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche.

Titolo III

Strutture ed Uffici

Art. 27

Principi e criteri generali

1. Il Consorzio modella la propria organizzazione, quella dei servizi e del personale, ispirandosi a criteri di funzionalità ed economicità della gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficienza ed efficacia.

2. L'attività gestionale viene svolta, nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla legge e dal presente Statuto, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero da un suo delegato ai sensi dell'art.21.3, ovvero ancora, ove nominato, dal Direttore, tutti coadiuvati dai dipendenti dell'Ente.

Art. 28

Personale

1. Il Consorzio ha un proprio personale definito in apposita pianta organica, approvata dal Consiglio d'Amministrazione.

2. Al personale del Consorzio si applicano le disposizioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dipendenti dei Consorzi Industriali ed, ove esistente, dal contratto integrativo aziendale.

3. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, il Consorzio può avvalersi anche di personale degli Enti associati, previo consenso delle Amministrazioni interessate e delibera del Consiglio d'Amministrazione.

Art.29

Il Direttore

1 Al Direttore, ove nominato dal Consiglio di Amministrazione,

competere l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi imprenditoriali individuati per il perseguimento dei fini del Consorzio.

2 Il Direttore, ove nominato, svolge tutte le attività gestionali e tecnico manageriali, anche a rilevanza esterna, espressamente riservatagli dal contratto di assunzione, dalla legge e dallo Statuto.

2.1 Al Direttore, ove nominato, competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:

2.1.1 dare attuazione alle deliberazioni degli organi collegiali;

2.1.2 formulare al presidente proposte inerenti l'attività del Consorzio;

2.1.3 partecipare su indicazione del Presidente alla realizzazione dello schema del Programma di Attività, dello schema dei bilanci e di ogni altro atto di particolare interesse per l'attività dell'Ente;

2.1.4 partecipare, su richiesta del Presidente, alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione con funzioni di segretario;

2.1.5 svolgere, su indicazione del Consiglio di Amministrazione, l'alta direzione e sovrintendere alle funzioni dei dirigenti e, con gli stessi, dirigere il personale del Consorzio;

2.1.6 proporre i provvedimenti per assegnare i carichi di lavoro e per migliorare la produttività e l'efficienza dell'apparato dell'Ente;

2.1.7 formulare e sottoscrivere pareri di regolarità tecnica sugli atti di competenza dell'Ente;

2.1.8 irrogare, su istanza del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti disciplinari;

2.1.9 ordinare gli acquisti in economia e le spese indispensabili per il normale e ordinario funzionamento del Consorzio entro i limiti di spesa determinati dal Consiglio di Amministrazione;

2.1.10 firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente.

3 I rapporti tra Direttore, ove nominato, ed Ente sono regolati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dirigenti dei Consorzi industriali e da eventuali accordi integrativi stabiliti al momento dell'assunzione.

Art. 30

Dirigenti

1. I dirigenti esercitano le attribuzioni gestionali stabilite per ciascuno di essi dal Consiglio d'Amministrazione, sulla base del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dirigenti dei Consorzi industriali e degli accordi stabiliti in sede di assunzione.

Art. 31

Incompatibilità e Responsabilità

1. A tutto il personale dipendente è inibita la possibilità di esercitare altro impiego, professione e commercio, nonché ogni altro incarico, anche di lavoro autonomo e/o di collaborazione professionale anche temporanea, senza

l'autorizzazione espressa del Consiglio d'Amministrazione.

2. La carica di Direttore del Consorzio, o Delegato ai sensi dell'art.21.2, ove nominati, è incompatibile con la carica di amministratore in Enti locali associati o in uno degli altri soggetti consorziati. La ridetta incompatibilità deve essere risolta nel termine perentorio di giorni 45 dalla conoscenza dell'avvenuta nomina, dandone comunicazione all'Ente entro il predetto termine; in difetto, il soggetto interessato decadrà automaticamente dall'incarico.

3. Il personale del Consorzio è soggetto alla responsabilità amministrativa e contabile prevista dalla legge.

4. Il Consorzio provvede a fornire idonea copertura assicurativa al Delegato di cui all'art.21.2, ovvero al Direttore, se nominati, in relazione a responsabilità afferenti la loro attività con efficacia esterna.

Titolo IV

Gestione Finanza e Contabilità

Art. 32

Criteri informativi

1. Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.

Art. 33

Patrimonio

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dai conferimenti dei soggetti consorziati, dalle entrate per attività di servizio e dai successivi incrementi derivanti dai nuovi rapporti e dai risultati della gestione.

2. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme di legge.

Art. 34

Entrate del Consorzio

1 Costituiscono entrate del Consorzio:

1.1 le rendite del patrimonio;

1.2 i contributi annui a carico dei soggetti aderenti al Consorzio;

1.3 i corrispettivi per attività di servizio svolte a favore di soggetti pubblici e privati;

1.4 i contributi annui a carico delle imprese operanti nel perimetro della Zona Industriale Apuana;

1.5 i corrispettivi vari di Enti pubblici e privati per l'esecuzione di infrastrutture o di opere di urbanizzazione in genere o per la costituzione del patrimonio immobiliare;

1.6 altri contributi da parte di Enti pubblici e di privati.

2 Ai sensi della Legge Regionale, per la determinazione dei contributi a carico dei soggetti aderenti, l'Assemblea predispone ogni tre anni un programma di attività dell'Ente e, in base alle previsioni in esso contenute, un piano che determina, con riferimento al triennio, le quote contributive a carico dei soggetti aderenti al Consorzio. Il programma di attività ed il piano di ripartizione dei contributi sono

trasmessi ai soggetti consorziati e si intendono approvati qualora questi, entro trenta giorni dal ricevimento, non comunicano al Presidente del Consorzio per iscritto osservazioni o il diniego circa i contenuti degli stessi. Spetta all'Assemblea modificare il programma di attività ed il piano di ripartizione dei contributi in base alle eventuali osservazioni formulate dai soggetti aderenti al Consorzio ed alle eventuali loro dichiarazioni di assunzione di un impegno finanziario diverso da quello proposto.

3 Ai sensi della Legge Regionale, in base alle previsioni del piano di ripartizione triennale, l'Assemblea determina, con propri atti, l'ammontare dei contributi a carico dei soggetti aderenti al Consorzio e delle imprese operanti nel perimetro della zona industriale Apuana. I contributi sono riscossi con la procedura ed i privilegi stabiliti per la riscossione delle entrate patrimoniali degli Enti pubblici.

Art. 35

Esercizio amministrativo

1. L'esercizio amministrativo del Consorzio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 36

Bilancio

1. Alla chiusura dell'esercizio, gli Amministratori provvedono alla redazione del bilancio, costituito dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa, applicando al Consorzio le disposizioni del Codice Civile in materia di Società per Azioni (articolo 2423 e seguenti del Codice Civile).

2. Il Consiglio d'Amministrazione provvede alla redazione dei Piani economici e finanziari.

Art. 37

Convenzioni, Concessioni e Partecipazioni

1. Il Consorzio, per la gestione di parziali e/o specifici aspetti o fasi della produzione o del servizio, che costituisce il proprio fine, o comunque per il perseguimento dei suoi scopi istituzionali, può stipulare convenzioni, avvalersi del sistema delle concessioni a terzi, acquisire partecipazioni in società, anche appositamente costituite. Le deliberazioni relative, con la sola esclusione di quelle concernenti l'acquisizione di partecipazioni, di competenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 10 del presente Statuto, sono assunte dal Consiglio d'Amministrazione a maggioranza di voti dei presenti.

Art. 38

Servizio di Tesoreria

1. Il servizio di tesoreria e di cassa viene affidato dal Consiglio d'Amministrazione ad un istituto di credito operante nella città dove ha sede l'Ente, dopo aver ottemperato alle vigenti disposizioni di legge e negoziato le condizioni del servizio.

Art. 39

Contratti ed Appalti

1. Un apposito regolamento del Consiglio d'Amministrazione

disciplina gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permuta, l'affidamento di servizi in genere, comprese le consulenze professionali e gli incarichi tecnici se non già regolati dalla legge.

Titolo V

Art. 40

Trasparenza

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso a documenti amministrativi, secondo le modalità previste nella Legge 7/8/1990, n° 241.
2. Il Consorzio, per favorire la più ampia diffusione delle notizie sulle proprie attività principali, può ricorrere alle pubblicazioni a mezzo stampa su quotidiani di interesse locale e nazionale o utilizzare altri mezzi, ritenuti idonei, che le moderne tecnologie di comunicazione rendono possibili.

Art. 41

Albo delle pubblicazioni

1. Gli atti degli organi del Consorzio per i quali la legge, lo Statuto o altre norme prevedano la pubblicazione, vengono resi noti con l'affissione in apposito spazio destinato ad "Albo delle pubblicazioni", nella sede del Consorzio, in un luogo di facile accesso al pubblico.
2. L'albo è tenuto a cura del Direttore dell'Ente, ove nominato, ovvero dal Consiglio di Amministrazione o dal suo Delegato ai sensi dell'art.21.3.

Art. 42

Accesso e partecipazione

1. I cittadini e i portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, possono accedere alle informazioni e ai dati in possesso dell'Ente secondo quanto stabilito nel precedente articolo 40.
2. Le modalità di informazione e di accesso dei cittadini, singoli o associati, agli atti del Consorzio, e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dall'Ente, sono regolati dalla Legge 7/8/1990, n° 241 e da apposito regolamento. La legge e il regolamento determinano i tempi di ciascun tipo di procedimento.
3. Allorché un provvedimento dell'Ente sia tale da produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione, per consentire loro di esserne informati e di intervenire nel procedimento.
4. Il regolamento individua il funzionario responsabile, disciplina tutte le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'Amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento

finale.

5. Il Consorzio può concludere accordi con i soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi, ai sensi della vigente legge.

6. La potestà regolamentare viene esercitata dall'Assemblea dell'Ente nel rispetto delle leggi e dello Statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi svolti dall'Ente.

7. I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'albo del Consorzio, dopo l'adozione della relativa delibera, e devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscenza.

Art. 43

Commissione Tecnica Consultiva

1. Per l'esame delle pratiche edilizie e dei progetti a corredo delle richieste di esproprio, nonché per l'esame dei progetti per opere pubbliche da realizzarsi nel perimetro della Zona Industriale Apuana e nei territori dei Comuni consorziati, gli organi del Consorzio possono avvalersi di un'apposita commissione tecnica composta:

- . dal Presidente del Consorzio, o suo delegato, con funzioni di coordinatore;
- . da tre membri, esperti del settore, nominati dal Consiglio d'Amministrazione;
- . dal responsabile dell'Ufficio tecnico del Consorzio, con funzioni di segretario.

Art. 44

Commissioni istruttorie

1. Per materie di particolare interesse per l'Ente, possono essere costituite apposite commissioni istruttorie.

2. Il Consiglio d'Amministrazione determina, con proprio atto, la costituzione di queste commissioni, disciplinandone i tempi di esercizio, le modalità di funzionamento, il numero dei componenti, i poteri ed i compensi ai partecipanti.

Art. 45

Rinvio a leggi e regolamenti

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia di Consorzi di sviluppo industriale e, in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile in materia di Società per Azioni.

Art. 46

Adeguamento a disposizioni di legge

1. Le modifiche del presente Statuto conseguenti all'applicazione di leggi nazionali o regionali saranno recepite automaticamente, senza necessità di Assemblea straordinaria, a cura del Consiglio d'Amministrazione. Dell'avvenuto recepimento dovrà essere data notizia dal Consiglio d'Amministrazione ai componenti gli organi consortili, a tutti i soggetti consorziati, alla Regione Toscana, nonché a tutti gli organi competenti in materia di assetti societari.